

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 20/04/2020, la parte ricorrente ha dedotto:

- di essere titolare di un buono fruttifero trentennale appartenente alla serie Q/P, emesso dall'intermediario resistente;
- di aver chiesto all'intermediario il rimborso del buono in questione;
- di aver ricevuto in quella sede un importo inferiore a quello che le sarebbe spettato applicando i rendimenti indicati a tergo del titolo.

Insoddisfatta del riscontro dato dall'intermediario al suo reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF e ha chiesto di conoscere la ragione per la quale l'intermediario aveva respinto la *"richiesta di integrazione della somma liquidata"*.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che

- il buono in questione doveva da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte riportava la dicitura "serie Q/P" e il timbro sul retro recava i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- l'art. 5 del d.m. 13/06/1986 prevedeva che esso intermediario dovesse apporre il solo timbro contenente i nuovi rendimenti dovuti nel primo ventennio di durata del buono e non anche un timbro modificativo dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%, come originariamente stampato sul modulo);

- il rendimento della serie era strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni di durata e un importo bimestrale fisso per ciascun bimestre successivo al compimento del 20° anno;
- la parte ricorrente doveva ritenersi informata della nuova disciplina introdotta dal d.m. 13/06/1986 e dei nuovi rendimenti, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da alcune pronunce di merito.

L'intermediario ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario e ribadito le proprie argomentazioni.

DIRITTO

Questo Collegio è preliminarmente chiamato ad interpretare la domanda proposta dalla parte ricorrente, dato il tenore atecnico della richiesta ivi formulata.

Osserva a questo proposito il Collegio, in linea con la costante giurisprudenza del Collegio stesso (cfr., tra le molte, le decisioni n. 8040/2018 e n. 11418/2020), che la domanda in questione dev'essere interpretata in modo non formalistico e avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere dalla parte ricorrente. In questa prospettiva, ritiene il Collegio che la domanda debba essere letta alla luce del contenuto del reclamo presentato all'intermediario dalla parte ricorrente prima dell'avvio del procedimento davanti all'Arbitro.

Tale reclamo è formulato nei termini che seguono: *“seppure la sottoscrizione sia avvenuta quando erano in emissione i buoni della serie Q, il cartaceo da me ricevuto riportava i tassi della serie antecedente, senza che vi fosse apposta alcuna modifica. Dato che la sottoscrizione è avvenuta sulla base dei tassi riportati sul buono, avendo ritenuto che questa indicazione fosse corretta, si richiede che vengano liquidati gli interessi della serie P”*.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che la domanda della parte ricorrente debba essere interpretata nel senso che essa miri al riconoscimento dei rendimenti della serie P (cioè, dei rendimenti risultanti dal tenore letterale originario del modulo) per l'intera durata del buono fruttifero di cui trattasi.

Così interpretata, la domanda della parte ricorrente è parzialmente infondata, poiché il buono di cui al ricorso riporta sul retro il timbro modificativo dei rendimenti per il suo primo ventennio di durata; rendimenti che devono ritenersi accettati dalla parte ricorrente con la sottoscrizione del buono stesso, come costantemente ritenuto da questo Arbitro in tutti i casi in cui il timbro in questione esista e sia leggibile.

Venendo a considerare la parte della domanda relativa alla richiesta liquidazione degli interessi originariamente previsti dal modulo per il periodo dal 21° al 30° anno di durata del buono, osserva il Collegio che quest'ultimo non reca alcun timbro che modifichi gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nel periodo in questione. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento del buono in tale lasso di tempo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo del buono stesso, ove si legge, *“più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Ritiene il Collegio che la circostanza sopra descritta abbia ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento circa il fatto che il rendimento del buono fruttifero nel periodo sopra indicato sarebbe stato quello riportato sugli stessi (cfr., in senso conforme, tra le altre, la decisione di questo stesso Collegio n. 5998/2016 e quella del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020) e, dunque, si debba riconoscere il diritto della parte ricorrente stessa a

vedersi liquidato un importo calcolato sulla base delle condizioni riportate sul retro di ciascun titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *“nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

Conseguentemente, il Collegio deve accertare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il rendimento del buono di cui al ricorso previsto dalle condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo ricompreso tra il 21° e il 30° anno di durata dei titoli stessi.

D’altro canto, la parte ricorrente non può pretendere di vedersi riconosciuto il rendimento in questione al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA